



Città di Matelica

Via G. Spontini n. 4 – 62024 Matelica (MC)

Reg. Ordinanze n. 26 / 2021

Matelica, 10/04/2021

Prot. _ 6027 _ /2021

OGGETTO: REVOCA ORDINANZA n. 12/2021 – RIAPERTURA DEI GIARDINI PUBBLICI, DEI PARCHI E DEGLI IMPIANTI PUBBLICI SPORTIVI DI LIBERO ACCESSO ED ALL'APERTO (CAMPETTI DI CALCIO, DI BASKET, BOCCIODROMI, PISTE DI PATTINAGGIO ED ALTRI LUOGHI SIMILI) A PARTIRE DA LUNEDÌ 12 APRILE 2021.

IL SINDACO

PREMESSO che l'Organizzazione mondiale della sanità il 30 gennaio 2020 ha dichiarato l'epidemia da COVID-19 un'emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale;

VISTE:

- le Delibere del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, del 21 luglio 2020, del 7 ottobre 2020 e del 13 gennaio 2021 con le quali è stato dichiarato e prorogato fino al 30/04/2021 lo stato di emergenza sul territorio nazionale, relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;
- il Decreto-legge 25 marzo 2020 n. 19 recante "Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19";
- il Decreto-legge 16 maggio 2020 n. 33 recante "Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19", convertito con modificazioni nella Legge 14 luglio 2020 n.74;
- il decreto-legge 30 luglio 2020, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 settembre 2020, n. 124, recante "Misure urgenti connesse con la scadenza della dichiarazione di emergenza epidemiologica da COVID-19 deliberata il 31 gennaio 2020";
- il Decreto-legge 18 dicembre 2020, n. 172 recante "Ulteriori disposizioni urgenti per fronteggiare i rischi sanitari connessi alla diffusione del virus COVID-19";
- il Dpcm 14 gennaio 2021 recante "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», e del decreto-legge 14 gennaio 2021 n. 2, recante «Ulteriori disposizioni urgenti in materia di contenimento e prevenzione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e di svolgimento delle elezioni per l'anno 2021»;
- il Decreto-legge 12 febbraio 2021, n. 12 recante "Ulteriori disposizioni urgenti in materia di contenimento dell'emergenza epidemiologica da COVID-19";
- le Ordinanze del Presidente della Giunta Regionale Marche recanti misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da virus COVID-19;

RICHIAMATA l'Ordinanza Sindacale n. 12/2021, con la quale si disponeva la chiusura temporanea di tutti i parchi, i giardini, e degli impianti pubblici sportivi di libero accesso all'aperto (campetti di calcio, di basket, bocciodromi, piste di pattinaggio ed altri luoghi simili) presenti sul territorio comunale, a partire da mercoledì 3 marzo p.v. e fino a revoca, salvo successive e diverse disposizioni, o provvedimenti Regionali o Statali che stabiliscono più ampie limitazioni;

ATTESO che le motivazioni indicate nella predetta ordinanza facevano riferimento

- alla situazione epidemiologica nel territorio comunale ed alla crescita del numero dei contagi e delle quarantene verificatesi negli ultimi giorni, le cui conseguenze si riflettono principalmente sulla salute pubblica;
- all'andamento dei dati epidemiologici, noto a codesto ente, attraverso l'estrazione quotidiana sulla piattaforma regionale, denota un aumento rilevante del numero delle persone positive e conseguenzialmente dei soggetti posti in quarantena domiciliare;



Città di Matelica

Via G. Spontini n. 4 – 62024 Matelica (MC)

Verificato che i dati epidemiologici di cui ai prot. n. 4524 del 15/03/2021, n. 4982 del 23/03/2021 e n.5480 del 30/03/2021, presentano una diminuzione del numero dei contagi e del numero delle persone positive e conseguenzialmente dei soggetti posti in quarantena domiciliare;

Atteso che a far data da martedì 06 aprile 2021 la regione Marche è collocata nella cd “zona ARANCIONE” sulla scorta del miglioramento dei dati epidemiologici, come sopra richiamati;

RICHIAMATO il decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33 , convertito con modificazioni dalla legge 14 luglio 2020, n. 74 recante: «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», ed in particolare al comma 9 dell'art. 1 che dispone che: *”Il sindaco puo' disporre la chiusura temporanea di specifiche aree pubbliche o aperte al pubblico in cui sia impossibile assicurare adeguatamente il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro.”*

RITENUTO QUINDI OPPORTUNO adottare un provvedimento di revoca dell'Ordinanza n.12/2021 in conseguenza della rivalutazione della situazione collegata all'andamento dei dati epidemiologici;

VISTO il D.Lgs. n. 267/2000 recante “Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali”;

RICHIAMATO, l'art. 50, commi 4 e 5, del D.Lgs. n. 267/2000, ai sensi del quale il Sindaco, in qualità di autorità locale nelle materie previste da specifiche disposizioni di legge, in particolare, in caso di potenziali emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale, adotta le ordinanze quale rappresentante della comunità locale;

ORDINA

per le motivazioni espresse in premessa la REVOCA dell'ordinanza n. 12/2021 e la conseguente RIAPERTURA DEI GIARDINI PUBBLICI, DEI PARCHI E DEGLI IMPIANTI PUBBLICI SPORTIVI DI LIBERO ACCESSO ED ALL'APERTO (CAMPETTI DI CALCIO, DI BASKET, BOCCIODROMI, PISTE DI PATTINAGGIO ED ALTRI LUOGHI SIMILI) A PARTIRE DA LUNEDÌ 12 APRILE 2021, pur mantenendo ferme le limitazioni e le misure di contenimento del caso:

- divieto di assembramento;
- obbligo del rispetto della distanza interpersonale;
- obbligo dell'uso della mascherina;
- dei protocolli specifici previsti dalle normative regionali e nazionali;

DISPONE

- la pubblicazione della presente ordinanza all'Albo Pretorio on line del Comune, nonché sul sito web istituzionale del Comune di Matelica;
- la trasmissione di copia della presente Ordinanza alla Prefettura di Macerata, alla Regione Marche, alla Stazione Carabinieri di Matelica, al Comando Polizia Locale;
- agli Ufficiali ed Agenti della forza pubblica per la verifica del rispetto della presente Ordinanza

Avverso il presente provvedimento è ammesso presentare ricorso al TAR delle Marche, da chiunque vi abbia interesse, entro 60 giorni, ai sensi del D.Lgs 104/2010.

Matelica, li 10/04/2021

IL SINDACO

BALDINI MASSIMO